



## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 21/13 DEL 5.5.2009

**Oggetto:** L.R. 2 agosto 2005, n. 12. Istituzione Comunità Montana denominata “Comunità Montana del Nuorese – Gennargentu – Supramonte – Barbagia”.

L'Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica riferisce che la L.R. 2 agosto 2005, n. 12, recante “Norme per le unioni di comuni e le comunità montane. Ambiti adeguati per l'esercizio associato di funzioni. Misure di sostegno per i piccoli comuni”, detta norme in materia di riordino degli ambiti territoriali ottimali per l'esercizio associato delle funzioni e stabilisce i criteri per la costituzione di unioni di comuni e comunità montane.

L'Assessore riferisce altresì che i comuni di Dorgali, Fonni, Mamoiada, Oliena, Orani, Orgosolo, Orotelli e Ottana hanno deliberato la costituzione della Comunità Montana denominata “Nuorese-Gennargentu - Supramonte – Barbagia” e hanno approvato, nel contempo, il relativo statuto.

Fa presente che i comuni di Fonni, Mamoiada, Oliena, Orani e Orgosolo sono compresi nell'elenco di cui all'art. 6 della L.R. n. 12/2005, mentre i comuni di Dorgali, Orotelli e Ottana, i cui perimetri confinano per oltre il 60% con territori di comuni montani, rientrano nella fattispecie del comma 2 dell'art. 7 della L.R. n. 12/2005; soggiunge che i suddetti comuni sono in continuità territoriale fra loro e hanno una popolazione complessiva di 34.959 abitanti.

L'Assessore, pertanto, accertata la presenza dei requisiti previsti dagli articoli 6 e 7 della L.R. n. 12/2005, propone l'istituzione della Comunità Montana denominata “Comunità Montana del Nuorese - Gennargentu – Supramonte – Barbagia”, come descritta nella tabella allegata alla presente deliberazione.

La Giunta regionale, sentita la proposta dell'Assessore degli Enti locali, Finanze e Urbanistica e acquisito il parere favorevole di legittimità del Direttore generale,



**DELIBERA**

di istituire la Comunità Montana denominata “Comunità Montana del Nuorese - Gennargentu – Supramonte - Barbagia” costituita dai comuni di Dorgali, Fonni, Mamoiada, Oliena, Orani, Orgosolo, Orotelli e Ottana, come descritta nella tabella allegata che fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Il Presidente della Regione, ai sensi dell’art. 8, comma 2, della legge regionale 2 agosto 2005, n. 12, dispone con proprio decreto l’atto formale di istituzione.

**Il Direttore Generale f.f.**

Aldo Manca

**Il Presidente**

Ugo Cappellacci